

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)

P.IVA 06495860824

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DELLA CAMPANIA – SEDE DI NAPOLI  
RICORSO**

Per i Sig.ri:

COGNOME	NOME	NASCITA	DATA	CF
ACCARDO	FRANCESCO	NAPOLI	10/08/1991	CCRFNC91M10F839C
APREDA	MARIELLA	VICO EQUENSE	15/05/1980	PRDMLL80E55L845R
AUGURIO	STEFANIA	NAPOLI	30/10/1992	GRASFN92R70F839I
AVINO	SABINA	POMPEI	03/12/1982	VNASBN82T43G813E
BORRECA	FRANCESCA	NAPOLI	27/11/1988	BRRFNC88S67F839G
CARICATERRA	LUCA	CIVITAVECCHIA	14/06/1986	CRCLCU86H14C773S
CASCAVILLA	FRANCESCO PAOLO	SALERNO	25/10/1986	CSCFNC86R25H703E
CAVALLI	STEFANIA	NAPOLI	08/11/1979	CVLSFN79S48F839B
CENNAMO	CRISTINA	NAPOLI	13/01/1975	CNNCST75A53F839Y
CHIUCHIOLO	IOLANDA	BENEVENTO	27/09/1977	CHCLND77P67A783D
DE ROSA	SABRINA	NAPOLI	31/05/1990	DRSSRN90E71F839E
DELL'AIRA	MARGHERITA	CASERTA	21/08/1976	DLLMGH76M61B963I
DELL'ISOLA	DEBORA	SALERNO	09/09/1991	DLLDBR91P49H703T
ESPOSITO	FABRIZIO MARIA	NAPOLI	27/03/1993	SPSFRZ93C27F839R
ESPOSITO	CARMELA ANNA	SALERNO	24/03/1989	SPSCML89C64H703T
FORMICOLA	ANTONELLA	NAPOLI	12/02/1976	FRMNNL76B52F839R
GIONTI	CARMELA	S. MARIA CAPUA VETERE	19/06/1979	GNTCML79H59I234L
GIORDANO	GIULIA	CORBARA	02/02/1974	GRDGLI74B42C984X

GRAZIANO	DUILIO	SALERNO	18/12/1979	GRZDLU79T18H703R
MASSAFRA	STEFANIA	NAPOLI	30/03/1965	MSSSFN65C70F839R
PARRILLI	MARGHERITA	SALERNO	22/05/1977	PRRMGH77E62H703H
PORTICO	VINCENZO	NAPOLI	19/02/1968	PRTVCN68B19F839K
SALESE	NICOLA	CASERTA	07/04/1991	SLSNCL91D07B963P
SARNATARO	NICOLA PIO	NAPOLI	29/07/1996	SRNNLP96L29B839B
TAFURI	BARBARA	NAPOLI	16/10/1971	TFRBBR71R56F839J
TROFA	CRISTINA	TORRE DEL GRECO	25/07/1981	TRFCST81L65L259G

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, [simona.fell@pec.it](mailto:simona.fell@pec.it), tel. 0917794561, fax n. 0917722955) e Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R; cirocatalano@pec.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Elena Violano, sito in via Mancini, n. 19, 80127 – Napoli.

### CONTRO

- la **Regione Campania**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*.

### PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- dell'avviso riportante «*Concorso Ripam Campania. Esito provvisorio prove preselettive categoria D*», comprensivo di tutti gli elenchi relativi ai profili professionali, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 11.11.19, nella parte in cui non include parte ricorrente;

- dell'avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Aggiornamento elenchi profilo D», comprensivo di tutti gli elenchi relativi ai profili, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 17.12.19, nella parte in cui non include parte ricorrente;
- del foglio contenente le «*istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva*» per quanto di interesse;
- dei questionari somministrati a parte ricorrente in occasione della prova preselettiva;
- ove esistente, del verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova preselettiva;
- del bando del «*corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato*», adottato dalla Commissione interministeriale Ripam, nella parte in cui:
  - all'art. 6: *i)* dispone di non prevedere una banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova; *ii)* nella parte in cui si dovesse interpretare nel senso di consentire la lesione del principio dell'anonimato; *iii)* nella parte in cui ha previsto di avvalersi del Formez PA per la «*costruzione, il sorteggio e la correzione della prova*».
  - all'art. 5, nella parte in cui prevede la nomina di una Commissione d'esame esclusivamente per la fase selettiva;
- del calendario delle prove scritte di prossima pubblicazione, nella parte in cui non include parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierno ricorrente.

**PER L'ADOZIONE DELLE MISURE INTERINALI, CAUTELARI E PROVVISORIE**

**EX ART. 56 C.P.A.**

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire agli odierni ricorrenti di essere ammessi a sostenere in sovrannumero la prova scritta, per il relativo profilo, del «*corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato*»

## E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa alle prove scritte del «*corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato*»,

### NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierna parte ricorrente valevole per la partecipazione alla prova scritta del «*corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato*», nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Si premette in

### FATTO

1. – La Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam ha indetto il «*corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato, di cui n. 328 unità presso la Regione Campania, n. 15 unità presso il Consiglio regionale della Campania e n. 607 unità presso gli Enti locali della Regione Campania*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 54 del 9 luglio 2019. In particolare, la regione Campania - Direzione generale delle Risorse Umane con la nota prot. n. 354848 del 5 giugno 2019 ha richiesto di avvalersi della Commissione Interministeriale Ripam per l'espletamento del predetto corso-concorso.

2. – Il bando, all'art. 1, ha specificato i diversi profili professionali richiesti dalla regione Campania, come di seguito riportati:

- n. 125 unità nel profilo funzionario risorse finanziarie /funzionario pianificazione e controllo di gestione/funzionario specialista contabile (Codice **CFD/CAM**);

- n. 380 unità nel profilo funzionario amministrativo/funzionario amministrativo e legislativo /funzionario specialista amministrativo (Codice **AMD/CAM**);
- n. 143 unità nel profilo funzionario tecnico /funzionario specialista tecnico (Codice **TCD/CAM**);
- n. 62 unità nel profilo funzionario di sistemi informativi e tecnologici /funzionario informatico (Codice **ITD/CAM**);
- n. 19 unità nel profilo funzionario comunicazione e informazione (Codice **CID/CAM**);
- n. 108 unità nel profilo funzionario di policy regionali e funzionario specialista in attività culturali (Codice **CUD/CAM**);
- n. 66 unità nel profilo funzionario-specialista socio-assistenziale (Codice **SAD/CAM**);
- n. 47 unità nel Profilo funzionario di vigilanza (Codice **VGD/CAM**);

Per ogni classe di concorso il bando ha previsto dei requisiti determinati di accesso, differenti tra loro in base al titolo di studi richiesto. Tuttavia, nonostante la diversità dei requisiti di partecipazione, l'Amministrazione ha consentito ad ogni candidato di concorre per più profili professionali.

Sicché, l'odierna parte ricorrente ha partecipato alla selezione pubblica, concorrendo per i seguenti profili professionali:

COGNOME	NOME	PROFILO
ACCARDO	FRANCESCO	CFD-AMD-CID
APREDA	MARIELLA	TCD
AUGURIO	STEFANIA	TCD
AVINO	SABINA	AMD-CID-VGD
BORRECA	FRANCESCA	AMD-CID-VGD
CARICATERRA	LUCA	CID
CASCAVILLA	FRANCESCO PAOLO	CUD

CAVALLI	STEFANIA	AMD-CID
CENNAMO	CRISTINA	CID-CUD
CHIUCHIOLO	IOLANDA	CID-CUD
DE ROSA	SABRINA	CFD
DELL'AIRA	MARGHERITA	AMD-CID-VGD
DELL'ISOLA	DEBORA	AMD-CID-VGD
ESPOSITO	FABRIZIO MARIA	CUD
ESPOSITO	CARMELA ANNA	CID-CUD-VGD
FORMICOLA	ANTONELLA	CID-VGD
GIONTI	CARMELA	TCD
GIORDANO	GIULIA	CFD-AMD-CID
GRAZIANO	DUILIO	CFD-AMD
MASSAFRA	STEFANIA	CUD
PARRILLI	MARGHERITA	TCD
PORTICO	VINCENZO	AMD-CID-VGD
SALESE	NICOLA	CFD-AMD-CID-CUD-VGD
SARNATARO	NICOLA PIO	CFD-AMD-CID
TAFURI	BARBARA	VGD
TROFA	CRISTINA	CFD-AMD

3. – Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti prove d'esame:

- i)* prova preselettiva;
- ii)* prova scritta;
- iii)* prova orale;
- iiii)* valutazione dei titoli.

L'Amministrazione resistente ha previsto, all'art. 5 del bando, la nomina delle Commissioni d'esame esclusivamente *«per l'espletamento della prova scritta, della valutazione delle attività di formazione e rafforzamento, nonché della prova orale e della valutazione dei titoli, di cui ai successivi articoli 7, 8, 10 e 11»* e, al successivo art. 6, che *«la Commissione RIPAM, avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, ricorrerà all'uso di sistemi informatizzati per la costruzione, il sorteggio e la correzione della prova»*.

4. – Nonostante la mancanza di una previsione atta a conferire dei poteri di direzione alla Commissione, il bando di concorso ha previsto – all'art. 6 – una prova preselettiva *«comune ai profili professionali di cui al precedente articolo 1, consiste[n]te in un test, da risolvere in 80 (ottanta) minuti, composto da n. 80 (ottanta) quesiti a risposta multipla, di cui n. 50 (cinquanta) attitudinali consistenti in una serie di quesiti a risposta multipla per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale, e n. 30 (trenta) diretti a verificare la conoscenza delle seguenti materie: diritto costituzionale con particolare riferimento al Titolo V della Costituzione; diritto amministrativo con particolare riferimento alla normativa in materia di accesso, trasparenza e anticorruzione, disciplina del lavoro pubblico; diritto regionale e degli enti locali e con particolare riferimento a statuto e ordinamento della Regione Campania; geografia politica ed economica della Regione Campania»*.

Senonché, il bando di concorso, sempre all'art. 6, in modo non conforme alla prassi formata in seno alle principali selezioni pubbliche, ha previsto che per l'espletamento della prova preselettiva *«non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti»*, limitandosi a comunicare ai ricorrenti, all'interno del foglio istruzioni, che *«i test sono sorteggiati da una apposita banca dati»*.

Ad ogni modo, con riguardo alla soglia utile per l'accesso alla prova scritta, il bando di concorso non ha previsto un punteggio minimo, stabilendo di far «superare» la prova preselettiva, *«per ciascuno dei profili di cui all'articolo 1 del presente bando, da un numero di candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuno dei predetti profili»*.

È utile sin d'ora precisare, anche in vista della domanda di ammissione in sovrannumero spiegata nel presente ricorso, che il punteggio ottenuto alla prova preselettiva, conformemente alla disciplina di settore, «non concorre alla formazione del voto finale di merito» (art. 6 del bando).

5. – Con l'avviso del 9 agosto 2019 recante «*Concorso Ripam Campania. Calendario delle prove preselettive*», l'Amministrazione ha previsto, per quanto di interesse, lo svolgimento della prova preselettiva a Napoli, dal 18 al 24 settembre, presso la Mostra d'Oltremare.

L'Amministrazione, dunque, in considerazione dell'alto numero di partecipanti ha suddiviso i partecipanti del profilo «D», riservato ai laureati, in 9 sessioni di esame, di seguito riportate:

- 18 Settembre 2019 - ore 15,00 candidati da: Cabib Alessandro a Corrado Francesco;
- 19 Settembre 2019 – ore 8,00 candidati da: Corrado Gennaro a Di Lauro Modestino Isaia;
- 19 Settembre 2019 – ore 15,00 candidati da Di Lauro Paolo a Garramone Mariangela;
- 20 Settembre 2019 – ore 8,00 candidati da: Garri Daniela a Luongo Carmine;
- 20 Settembre 2019 – ore 15,00 candidati da: Da Luongo Chiara a Navarra Antonio;
- 23 Settembre 2019 – ore 8,00 candidati da: Navarra Carmine a Quintavalle Michela;
- 23 Settembre 2019 – ore 15,00 candidati da: Quinterno Antonella a Signore Vincenzo;
- 24 Settembre 2019 – ore 8,00 candidati da: Signorella Marilena a Acanfora Valentina;
- 24 Settembre 2019 – ore 15,00 candidati da: Accadia Rita a Buzzulini Marco;

Senonché, parte ricorrente ha sostenuto la prova preselettiva nelle date previste dall'Amministrazione e di seguito specificate:

COGNOME	NOME	SESSIONE DI PARTECIPAZIONE
ACCARDO	FRANCESCO	24/09/2019 POMERIGGIO
APREDA	MARIELLA	24/09/2019 POMERIGGIO
AUGURIO	STEFANIA	24/09/2019 POMERIGGIO
AVINO	SABINA	24/09/2019 POMERIGGIO
BORRECA	FRANCESCA	24/09/2019 POMERIGGIO



CARICATERRA	LUCA	18/09/2019 POMERIGGIO
CASCAVILLA	FRANCESCO PAOLO	18/09/2019 POMERIGGIO
CAVALLI	STEFANIA	18/09/2019 POMERIGGIO
CENNAMO	CRISTINA	18/09/2019 POMERIGGIO
CHIUCHIOLO	IOLANDA	18/09/2019 POMERIGGIO
DE ROSA	SABRINA	19/09/2019 MATTINA
DELL'AIRA	MARGHERITA	19/09/2019 MATTINA
DELL'ISOLA	DEBORA	19/09/2019 MATTINA
ESPOSITO	FABRIZIO MARIA	19/09/2019 POMERIGGIO
ESPOSITO	CARMELA ANNA	19/09/2019 POMERIGGIO
FORMICOLA	ANTONELLA	19/09/2019 POMERIGGIO
GIONTI	CARMELA	20/09/2019 MATTINA
GIORDANO	GIULIA	20/09/2019 MATTINA
GRAZIANO	DUILIO	20/09/2019 MATTINA
MASSAFRA	STEFANIA	21/09/2019 POMERIGGIO
PARRILLI	MARGHERITA	23/09/2019 MATTINA
PORTICO	VINCENZO	23/09/2019 MATTINA
SALESE	NICOLA	23/09/2019 POMERIGGIO
SARNATARO	NICOLA PIO	23/09/2019 POMERIGGIO
TAFURI	BARBARA	24/09/2019 MATTINA
TROFA	CRISTINA	24/09/2019 MATTINA

Durante la prova preselettiva è stato consegnato ai candidati il «corredo» d'esame necessario per svolgere la prova al cui interno è stato inserito il foglio istruzioni attraverso cui l'Amministrazione ha precisato che *«a conclusione della prova i candidati verranno invitati ad apporre i due codici a barre identici che saranno stati precedentemente consegnati, uno sul foglio anagrafico e l'altro sul foglio di risposta»*.

Pertanto, durante l'espletamento del concorso sono stati consegnati ai partecipanti i due codici identificativi riportanti una serie numerica identificativa del candidato.

Successivamente, durante lo svolgimento della prova, è stato chiesto di apporre la medesima coppia di adesivi sia nel foglio risposte sia nel foglio anagrafica.

Tale *modus operandi*, come si avrà modo di dimostrare, ha inequivocabilmente leso il principio dell'anonimato della prova.

**Tuttavia, la gravità della lesione di tale principio si è ridondata a causa della successiva procedura di correzione, protratta in modo irragionevole, di cui si dirà nel punto 7.**

6. – Preme sin d'ora rilevare che l'Amministrazione, in spregio al principio di parità concorsuale, non ha predisposto e somministrato nelle diverse sessioni d'esame dei questionari aventi lo stesso grado di difficoltà.

**In estrema sintesi, il questionario somministrato ai candidati nella sessione del 20 settembre, alle ore 15.00, ha presentato *ictu oculi* un livello di facilità estremamente maggiore rispetto a tutte le altre sessioni di esame, così manifestando una grave disparità di trattamento nei confronti dell'odierna parte ricorrente che ha partecipato, invece, alle altre sessioni di esame.**

7. – Senonché, a distanza di ben 54 giorni dall'inizio della prova preselettiva, e precisamente in data 11 novembre 2019, parte resistente ha pubblicato sul portale istituzionale un avviso recante «*Concorso Ripam Campania. Esito provvisorio prove preselettive categoria D*».

Pertanto, l'Amministrazione, senza un giustificato motivo, ha proceduto dopo circa due mesi alla pubblicazione degli otto elenchi alfabetici degli ammessi alla prova scritta, corrispondenti ai profili professionali stabiliti dal bando di concorso.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa in cui sono specificate le soglie di ingresso per ciascun profilo:

PROFILO PROFESSIONALE	SOGLIA DI INGRESSO
CFD	44,7
AMD	45,36

TCD	42,03
ITD	39,37
CID	56,69
CUD	44,75
SAD	30,04
VGD	52,5

Nonostante l'Amministrazione, come detto, abbia riservato un tempo irragionevole alla correzione degli elaborati, a distanza di altri 36 giorni dall'ultima comunicazione, e precisamente in data 17 dicembre 2019, parte resistente ha pubblicato un nuovo e sorprendente avviso sul proprio sito.

Ebbene, come affermato da Ripam, *«a seguito delle verifiche effettuate in merito alle operazioni di correzione del Corso-concorso per il reclutamento di n. 950 unità di personale da inquadrare in diversi profili professionali di Categoria D presso la Regione Campania, il Consiglio Regionale della Campania e gli Enti locali della Regione (G.U. IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 54 del 9 luglio 2019), avendo riscontrato un problema tecnico relativo alle impostazioni del software di correzione, si è reso necessario procedere alla riattribuzione del punteggio di ciascun elaborato dei profili della Categoria D»*.

**Pertanto, a distanza di ben 90 giorni dall'espletamento delle prove preselettive, l'Amministrazione ha definitivamente (?) pubblicato gli esiti della preselezione!**

Si riporta di seguito la nuova tabella riepilogativa in cui sono specificate le soglie di ingresso per ciascun profilo:

PROFILO PROFESSIONALE	SOGLIA DI INGRESSO
CFD	44,41
AMD	45,06
TCD	42,02
ITD	39,35
CID	56,68
CUD	44,72
SAD	30,03
VGD	52,04

Sicché, parte ricorrente ha definitivamente appreso di non essere tra i soggetti convocati alla successiva prova.

8. – Tuttavia, la pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta non ha consentito a parte ricorrente di conoscere il punteggio ottenuto. Per tale ragione ciascun ricorrente ha proceduto a inoltrare rituale istanza di accesso per richiedere gli atti personali della prova.

Sicché, con l'avviso recante «*Concorso Ripam per il Ministero della giustizia. Accesso agli atti on line*» del 20 dicembre 2019, l'Amministrazione ha implicitamente esitato quelle richieste di accesso aventi ad oggetto gli atti personali del concorso. In particolare, parte resistente ha reso a disposizione dei partecipanti, tramite un'area personale, il punteggio ottenuto, il foglio risposte, il correttore e il questionario.

Parte ricorrente, pertanto, ha finalmente conosciuto il suo punteggio che di seguito si riporta:

COGNOME	NOME	PUNTEGGIO
ACCARDO	FRANCESCO	33,04
APREDA	MARIELLA	40,07
AUGURIO	STEFANIA	40,04
AVINO	SABINA	38,05
BORRECA	FRANCESCA	36,73
CARICATERRA	LUCA	44,41
CASCAVILLA	FRANCESCO PAOLO	24,46
CAVALLI	STEFANIA	41,41
CENNAMO	CRISTINA	28,12
CHIUCHIOLO	IOLANDA	36,05
DE ROSA	SABRINA	19,15
DELL'AIRA	MARGHERITA	46,08
DELL'ISOLA	DEBORA	15,8

ESPOSITO	FABRIZIO MARIA	41,7
ESPOSITO	CARMELA ANNA	34,7
FORMICOLA	ANTONELLA	35
GIONTI	CARMELA	22,76
GIORDANO	GIULIA	30,74
GRAZIANO	DUILIO	31,02
MASSAFRA	STEFANIA	
PARRILLI	MARGHERITA	29,74
PORTICO	VINCENZO	41,76
SALESE	NICOLA	44,09
SARNATARO	NICOLA PIO	26,42
TAFURI	BARBARA	23,75
TROFA	CRISTINA	

9. – Pur tuttavia, al fine di verificare la regolarità dello svolgimento della prova preselettiva, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente, per il tramite degli scriventi, ha ritualmente notificato due istanze di accesso agli atti (la prima il 20 e la seconda il 27 novembre 2019).

Precisamente, parte ricorrente ha chiesto all'Amministrazione, tra gli altri, l'ostensione dei verbali attinenti alla predisposizione dei questionari, di quelli relativi allo svolgimento della prova preselettiva e alla sua correzione.

In ultimo, in data 9 gennaio 2020, in seguito alla nuova attribuzione dei punteggi, è stata inoltrata un'ulteriore istanza di accesso agli atti per conoscere i relativi verbali.

Purtroppo nessuna delle istanze di accesso agli atti è stata esitata dall'Amministrazione resistente e, pertanto, ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione degli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe in quanto lesivi della sua posizione per i seguenti motivi

## DIRITTO

*1 - Violazione e/o falsa applicazione del principio di anonimato delle prove di cui all'art. 14, comma 1 e 6 del D. P. R. 9 maggio 1994, n. 487 - Violazione e Falsa Applicazione dell'Art. 97 Cost. e dell'Art. 3 Cost. per violazione del principio di uguaglianza nonché dell'art. 97 Cost. per violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della P.A. - Eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell'azione amministrativa.*

Le Amministrazioni resistenti, come anticipato, non hanno posto in essere alcun accorgimento minimo per garantire la regolare ed univoca riconducibilità della prova al candidato, assumendo comportamenti totalmente violativi del principio del buon andamento e dell'anonimato.

Pertanto, la violazione di quest'ultimo principio è stata resa più patente a causa del tempo impiegato dall'Amministrazione per la correzione degli elaborati della prova preselettiva. Sul punto, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.p.r. n. 487/94 «*il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti*».

Secondo consolidata giurisprudenza, il principio dell'anonimato s'impone in tutte le procedure concorsuali, ed anche a quella in esame, in cui più concorrenti gareggiano al fine di ottenere il medesimo bene della vita.

Il rispetto del principio in parola risponde all'esigenza di salvaguardare la **segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata** al fine di garantire la parità di trattamento tra i candidati e la valutazione obiettiva dei loro elaborati. La tutela di tale principio, pertanto, postula che gli atti riferibili ai candidati, in particolare gli elaborati, non siano riconoscibili e oggettivamente attribuibili a ciascuno di essi, se non dopo l'avvenuta correzione degli stessi.

**Ebbene, il principio dell'anonimato è stato palesemente violato in più fasi della procedura *de qua*.**

Preliminarmente, è necessario riferire a codesto Ecc.mo Collegio le modalità operative impartite dall'Amministrazione ai candidati in occasione della prova preselettiva.

Per quanto di interesse, l'Amministrazione, nel foglio istruzioni, ha stabilito che «*a conclusione della prova i candidati verranno invitati ad apporre i due codici a barre identici che saranno stati precedentemente consegnati, uno sul foglio anagrafico e l'altro sul foglio di risposta*».

Pertanto, invero già durante l'espletamento della prova, i candidati prendevano possesso delle due identiche etichette, consegnate dal Comitato di vigilanza, e apposte sia nel modulo risposta sia in quello dell'anagrafica.

Come può rilevarsi dalla seguente «*Figura 1*», l'etichetta (in coppia), è composta da un semplice codice numerico composta da 6 cifre.



*Figura 1*

La coppia di etichette, secondo le intenzioni dell'Amministrazione, avrebbe svolto la funzione di ricondurre, dopo l'attribuzione del punteggio, l'elaborato all'identità del candidato.

Così non è stato.

**In realtà, per svolgere tale funzione sarebbe bastato il solo codice a barre senza l'aggiunzione di un ulteriore codice numerico.**

Non vi è alcun dubbio che **il primigenio segno di riconoscimento, violativo del principio dell'anonimato, è stato apposto direttamente dalle Amministrazioni resistenti.**

Non vi è alcuna differenza, infatti, tra il comportamento del candidato che appone il proprio nome e cognome (o semplicemente un segno di riconoscimento) sul modulo risposte e quello dell'Amministrazione che, nei fatti, ha «creato» una nuova identità a ciascun candidato, assegnando un identificativo personale e univoco.

Quanto accaduto si pone in spregio del principio dell'anonimato, così come delineato dalla costante giurisprudenza amministrativa, sotto meglio riportata.

Il rischio che l'Amministrazione avrebbe dovuto evitare, e cioè quello di rendere conoscibile, visualizzabile e memorizzabile il codice numerico identificativo della prova del candidato, si è, pertanto, nei fatti, concretizzato.

Peraltro, come anticipato, la procedura di correzione protrattasi per 3 mesi ha aggravato il rischio di manipolazioni e alterazione della prova.

Infatti, se da un lato l'utilizzo di sistemi ottici di valutazione delle prove garantisce la massima rapidità di correzione, riducendo così il rischio di abusi, dall'altro, il principio dell'anonimato ha raggiunto un livello ancor più critico se rapportato al lasso di tempo impiegato per la correzione della prova.

Ma v'è di più.

Ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 487/94, comma 1, *«al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco»*. Al secondo comma è previsto che *«il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in*



*modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna».*

Il principio dell'imbustamento del modulo risposte e del foglio anagrafica in due contenitori differenti costituisce, senz'altro, un'ulteriore garanzia valevole per il rispetto del principio dell'anonimato.

Anche tale procedura è stata violata dalle Amministrazioni resistenti.

Infatti, una volta terminata la prova, i concorrenti riponevano le schede anagrafiche e i moduli risposta in due differenti urne senza, tuttavia, che i predetti documenti **venissero chiusi in apposita busta sigillata priva di generalità all'esterno ma, viceversa, intuitivamente munita di un semplice identificativo numerico.**

In particolare, sempre il foglio istruzioni, ha previsto che *«gli assistenti ritireranno prima di tutto il fascicolo della prova e successivamente il cartoncino anagrafico e il foglio di risposta a lettura ottica che saranno riposti in plichi separati».*

Sul punto si è recentissimamente espresso il TAR del Lazio – Roma, il quale con sentenza n. **13721/2019 resa il 29 novembre 2019** ha confermato che le modalità procedurali sin qui contestate sono idonee a violare il principio dell'anonimato. La conseguenza della lesione è stata, pertanto, l'ammissione in sovrannumero di tutti i ricorrenti. Tra l'altro, che nel caso sottoposto all'analisi del TAR, il codice identificativo presentava una difficoltà di memorizzazione maggiore, essendo composto sia da numeri che da lettere (c.d. codice alfanumerico).

Si è scelto di utilizzare esclusivamente la predetta sentenza in quanto, oltre ad essere recente, i Giudici del TAR del Lazio hanno analizzato, in sintesi, l'evoluzione avvenuta negli ultimi anni in tema di anonimato nelle procedure concorsuali.

Pertanto, al fine di dimostrare quanto affermato si riportano, per dovere di sintesi, gli stralci più significativi della predetta sentenza:

**A.** - *«Ebbene, su tutti i predetti fogli risulta apposto un codice a barre e immediatamente al disotto di esso un codice alfanumerico, denominato “codice del plico”, identico su tutte le schede riguardanti lo*

*stesso concorrente e composto dai nove elementi dianzi illustrati. L'abbinamento dei codici riportati sotto i fogli risposte e i fogli controllo con quello figurante nella scheda anagrafica, riconduce quindi immediatamente all'identità dell'autore dell'elaborato e degli appunti, senza peraltro obliterare la circostanza che sui fogli controllo (dedicati agli appunti) ogni candidato poteva apporre comunque le proprie generalità nel riquadro in alto a destra».*

**B.** – *«Una volta terminata la prova i concorrenti riponevano i fogli controllo e i fogli risposte in un'urna e la scheda anagrafica in un'altra urna, senza, tuttavia, che i fogli risposte e i fogli controllo, ossia il materiale utilizzato dal candidato per lo svolgimento della prova preselettiva e per la scelta della risposta esatta da dare alle domande somministrate (c.d. test), venissero chiusi in apposita busta sigillata priva di generalità all'esterno e intuitivamente munita di un semplice identificativo numerico. La medesima modalità di consegna era contemplata e veniva attuata relativamente alla scheda anagrafica, che non veniva riposta in busta chiusa. (...). In altri termini è complessivamente emerso da attento vaglio di tutto il materiale processuale, che i fogli recanti le risposte formulate dai concorrenti ai test, fogli risposte su cui era impresso il codice a barre e sotto di esso il codice identificativo, nonché l'etichetta adesiva Miur apposta dal candidato e gemerla di quella da lui pure apposta sulla scheda anagrafica, venivano inseriti in ossequio al disposto di cui all'Allegato 1, punto 10, lett. a) del DM 3 luglio 2015 n. 463, dal Presidente della Commissione d'aula o dal responsabile d'aula, in un'apposita urna, ma in forma sciolta, ossia non previamente chiusi in apposita busta sigillata. Contestualmente e parallelamente, anche le schede anagrafiche venivano raccolte libere e visionabili liberamente dai commissari, in un'altra urna o contenitore, sia pur fisicamente distante dalla prima. Di modo che una volta visionato un determinato elaborato, era possibile abbinarlo alla scheda anagrafica, con il che ecco svelata l'identità dell'autore della scheda risposte, con patente violazione dell'anonimato».*

**C.** – *«Risulta pertanto infranta la regola dell'anonimato la quale, come la giurisprudenza ha più volte puntualizzato, va osservata anche se la prova concorsuale venga sottoposta a sistemi automatizzati di correzione (Cons. di Stato, A.P. 20 novembre 2013, n. 28) e opera al pari delle norme sui reati di pericolo c.d. astratto, non necessitando, per costante giurisprudenza specie del Consiglio di Stato,*

*l'accertamento della concreta ed effettiva sua violazione, come si avrà modo di illustrare nel prosieguo. (...). 5. In punto di valenza ed operatività del principio dell'anonimato in termini di necessità o meno dell'accertamento di una effettiva e concreta lesione, evidenzia il Collegio che le norme poste a presidio del principio dell'anonimato per giurisprudenza consolidata recano una intrinseca natura cautelare in quanto intese a scongiurare che anche in astratto possa verificarsi una violazione della segretezza della prova, alla stregua delle norme penali sui reati di pericolo, non occorrendo dunque che in concreto venga accertato che sia stata effettivamente consumata una infrazione dell'anonimato.*

*Per il Consiglio di Stato, infatti, la mancata rigorosa osservanza della regola dell'anonimato costituisce violazione rilevante ex se, "senza che sia necessario (per inferirne l'illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6.4.2010, n. 1928), rimarcandosi in tal senso la non riconoscibilità, anche ipotetica, dell'autore degli scritti costituisce "garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico" (Cons. St. n. 1928/2010 cit.), evidenziandosi al riguardo "la valenza della garanzia dell'anonimato quale diretto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche potenziali, di condizionamenti esterni" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11.7.2013, n. 37647)».*

In conclusione, il principio in parola può assumersi violato, posto che anche di recente si è ribadito che nei pubblici concorsi il criterio dell'anonimato «*comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione*» (T.A.R: Abruzzo – L'Aquila, 15/05/2017, n.214).

Donde la illegittimità della procedura in esame e la conseguenziale richiesta di ammissione in sovrannumero di parte ricorrente.

**2. – Violazione e/o falsa applicazione del principio di parità concorsuale – Assenza di una Commissione nominata per la fase preselettiva – Incompetenza –Eccesso di potere per**

*difetto di istruttoria – Eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell'azione amministrativa, sviamento e illogicità – Ingiustizia manifesta.*

Per la prova preselettiva l'Amministrazione resistente non ha previsto la nomina di una Commissione di concorso deputata alla supervisione delle operazioni concorsuali.

Il bando di concorso ha previsto la nomina delle Commissioni d'esame esclusivamente «*per l'espletamento della prova scritta, della valutazione delle attività di formazione e rafforzamento, nonché della prova orale e della valutazione dei titoli, di cui ai successivi articoli 7, 8, 10 e 11*», prevedendo, invece, che «*la Commissione RIPAM, avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, ricorrerà all'uso di sistemi informatizzati per la costruzione, il sorteggio e la correzione della prova*».

La scelta di non costituire una Commissione d'esame per la fase preselettiva appare pertanto illogica e irragionevole, anche e soprattutto per le considerazioni sta che ci si appresta a esporre. La nomina della Commissione, dunque, dovrebbe costituire un adempimento che l'Amministrazione deve inderogabilmente compiere prima di qualunque prova concorsuale.

Difatti, una lettura sistematica dell'impianto normativo di settore non può che far ritenere la nomina di una Commissione, e il conseguente affidamento dei relativi poteri, quale regola imprescindibile per garantire la trasparenza e il buon andamento di una procedura pubblica (artt. 9 e 11 e 12 del d.p.r. n. 487/94).

Non vale ad escluderne la nomina la disposizione contenuta nell'art. 7, comma 2-bis, del d.p.r. n. 487/94, laddove prevede che «*le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.*

L'eventuale «predisposizione» ad opera di un'Azienda specializzata, come nel caso concreto, non esclude dunque un'attività di controllo, di gestione e di coordinamento delle operazioni concorsuali.

Ma vi è di più.

Come anticipato in narrativa, l'Amministrazione, in spregio al principio di parità concorsuale, ha predisposto e somministrato nelle diverse sessioni d'esame dei questionari non aventi lo stesso grado di difficoltà. A tal proposito è stato possibile dimostrare il differente grado direttamente attraverso i dati pubblicati dalla stessa Amministrazione.

**Il questionario somministrato ai candidati nella sessione del 20 settembre, alle ore 15.00, ha presentato un livello di difficoltà estremamente minore rispetto a tutte le altre sessioni di esame, così manifestando una grave disparità di trattamento nei confronti dell'odierna parte ricorrente che ha partecipato, invece, alle altre sessioni di esame.**

Con la tabella seguente è stato appurato che dei 3.876 candidati ammessi alla prova scritta, il 29,77 % ha sostenuto la prova nella sessione del 20 settembre alle ore 15.

Sessione	Partecipanti per sessione	Ammessi alla prova scritta								Idonei per giorno	Percentuale di idonei/totale
		CFD	AMD	TCD	ITD	CID	CUD	SAD	VGD		
18/09/2019 ore 15,00	4.736	31	121	91	28	3	38	37	5	354	9,13%
19/09/2019 ore 8,00	4.668	46	155	47	33	4	33	17	14	349	9,00%
19/09/2019 ore 15,00	4.773	83	293	134	39	14	94	48	34	739	19,07%
20/09/2019 ore 8,00	4.536	50	137	58	28	2	42	27	14	358	9,24%
<b><u>20/09/2019 ore 15,00</u></b>	<b><u>4.715</u></b>	<b><u>154</u></b>	<b><u>499</u></b>	<b><u>121</u></b>	<b><u>54</u></b>	<b><u>49</u></b>	<b><u>127</u></b>	<b><u>57</u></b>	<b><u>93</u></b>	<b><u>1154</u></b>	<b><u>29,77%</u></b>
23/09/2019 ore 8,00	4.353	17	58	32	21	3	28	12	8	179	4,62%

23/09/2019 ore 15,00	4.690	50	98	44	21	1	31	19	7	271	<b>6,99%</b>
24/09/2019 ore 8,00	4.371	26	64	29	11	2	12	20	4	168	<b>4,33%</b>
24/09/2019 ore 15,00	4.347	47	131	37	15	6	28	27	13	304	<b>7,84%</b>
<b>Totale</b>		<b>504</b>	<b>1556</b>	<b>593</b>	<b>250</b>	<b>84</b>	<b>433</b>	<b>264</b>	<b>192</b>	<b>3876</b>	<b>100,00%</b>

Con il secondo grafico, invece, è stato possibile accertare la percentuale dei soggetti ammessi ad ogni sessione d'esame.


**Dal grafico è possibile evincere che il 24,47 % dei candidati che ha sostenuto la prova preselettiva in data 20 settembre, alle ore 15.00, ha avuto accesso alla prova scritta.**

Sessione	Partecipanti per sessione	Idonei per giorno	Percentuale di idonei/sessione
18/09/2019 ore 15,00	4.736	354	7,47
19/09/2019 ore 8,00	4.668	349	7,47
19/09/2019 ore 15,00	4.773	739	15,48
20/09/2019 ore 8,00	4.536	358	7,89
<b><u>20/09/2019</u></b> <b><u>ore 15,00</u></b>	<b><u>4.715</u></b>	<b><u>1154</u></b>	<b><u>24,47</u></b>
23/09/2019 ore 8,00	4.353	179	4,11
23/09/2019 ore 15,00	4.690	271	5,77

24/09/2019 ore 8,00	4.371	168	3,84
24/09/2019 ore 15,00	4.347	304	6,99

Dunque, la percentuale numerica media di ammessi per sessione si è sensibilmente – e irragionevolmente – impennata nella sessione pomeridiana del 20 settembre, a cui nessuno dei ricorrenti ha preso parte.

Per facilitare la comprensione dei dati e dimostrare, pertanto, l’illogicità e l’incongruenza manifesta è stato predisposto un apposito grafico.



Come può rilevarsi, la curva relativa alla sessione del 20 settembre, ore 15.00, subisce un’impennata anomala dovuta, dunque, alla predisposizione di un questionario estremamente facile rispetto a quelli somministrati a parte ricorrente nelle altre sessioni.

Come affermato da autorevole giurisprudenza, infatti, l’ampio margine di valutazione di cui godrebbe la Commissione – **se avesse poteri in merito!** – nell’esercizio della sua attività non ne esclude però del tutto la sindacabilità nel giudizio di legittimità. «E’ infatti acquisito

*in giurisprudenza che le scelte tecnico discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso allorché gradua la difficoltà delle prove sono comunque sindacabili per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta» (fra le tante, Consiglio di Stato, sentenza n. 774 del 2008 che ha confermato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Sez. I quater 13.3.2006 n. 1861 con cui sono state annullate le prove preselettive, nonché tutti gli atti successivi, del concorso per 271 posti di allievo vice ispettore nel ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia).*

Tra l'altro, le argomentazioni sopra rilevate consentono sicuramente a codesto Giudice un sindacato, seppure semplicemente «estrinseco», sulla presunta valutazione tecnica eseguita dal soggetto che ha predisposto i quesiti del concorso.

La distorsione della *par condicio* dei candidati ha gravemente falsato la correttezza dei risultati della preselezione, alterando i risultati del concorso e comportando un danno grave ed irreparabile in capo all'odierna parte ricorrente.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, è univoca nel ritenere che la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nel rispetto della *par condicio* di tutti i ricorrenti, è rispettata allorquando l'Amministrazione garantisca una difficoltà dei quesiti somministrati nel complesso uniforme.

Diversamente, invece, si assiste a quanto accaduto nella vicenda in esame, e cioè ad una procedura i cui esiti non sono corretti e regolari in quanto totalmente falsati dalla predisposizione di questionari siffatti.

Si rileva a tal fine che, tale andamento anomalo non consente in alcun modo a parte ricorrente di poter provare che, ove il livello di difficoltà dei questionari fosse stato graduato uniformemente, parte ricorrente avrebbe con certezza superato la prova.

Sul punto vanno però condivise le considerazioni sviluppate da diverse Autorità giudiziarie amministrative, a mente delle quali la conseguenza di ritenere irregolare la prova concorsuale implicherebbe potenzialmente l'annullamento delle graduatorie e porterebbe alla conseguenza di travolgere la posizione di soggetti utilmente collocati in graduatoria,



con grave «vulnus» del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione.

Sicché è ragionevole, per come richiesto in questa sede, di accogliere il gravame limitatamente alla posizione del ricorrenti, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; T.A.R. Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).

Orbene per salvaguardare il principio di conservazione degli atti giuridici, stante la totale irregolarità della procedura in esame, la misura idonea a garantire una tutela dei vincitori ammessi alle successive fasi concorsuali ed una tutela degli odierni ricorrenti è quella della ammissione in sovrannumero (con riserva) di quest'ultimi alle successive fasi concorsuali. Donde la illegittimità della procedura in esame e la necessità di ovviare a tale violazione consentendo a parte ricorrente di essere ammessa alle successive fasi concorsuali.

***3. –Violazione e/o falsa applicazione del principio del favor participationis – Eccesso di potere per irragionevolezza dell'azione amministrativa, sviamento e illogicità – ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per straripamento.***

Il bando di concorso, all'art. 6, ha stabilito che per l'espletamento della prova preselettiva «non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti», limitandosi a comunicare ai ricorrenti, all'interno del foglio istruzioni, che «i test sono sorteggiati da una apposita banca dati».

Tale *modus operandi* si è posto in evidente contrasto con le scelte adottate negli analoghi contesti concorsuali, laddove lo svolgimento della preselezione è avvenuta attraverso l'utilizzo di una banca dati preventivamente pubblicata.

Infatti, la banca dati consente, se ufficialmente pubblica, di conoscere l'indirizzo dello sforzo mnemonico che dovrà sostenere il candidato, ottimizzando il tempo a disposizione per la preparazione al concorso.

Nel caso concreto, l'Amministrazione ha previsto una prova preselettiva in cui 30 quesiti su 80 hanno saggiato il candidato su materie attinenti al profilo professionale per cui si concorre (diritto costituzionale, amministrativo, lavoro pubblico, diritto regionale e degli enti locali geografia politica ed economica della Regione Campania).

Con riguardo a queste materie, l'utilizzo di una banca dati pubblica avrebbe consentito ai diversi soggetti partecipanti, in possesso di differenti titoli di accesso, di concentrare lo studio preparatorio su determinati aspetti degli argomenti richiesti e, successivamente, approfondire in modo completo le materie oggetto delle prove selettive.

Il comportamento attuato dall'Amministrazione, pertanto, ha avuto l'effetto di escludere coloro che, per esigenze differenti, hanno posticipato – ovvero non hanno completato – lo studio approfondito di tutte le materie richieste per le successive prove.

La predetta argomentazione, a primo impatto foriera di candidati meno preparati, deve essere insieme alla *ratio* insita nella predisposizione di prove preselettive.

Difatti, per consolidata giurisprudenza, dette prove hanno l'obiettivo esclusivo di ridurre il numero dei candidati da ammettere alle prove selettive e non, viceversa, di selezionare il candidato maggiormente meritevole.

Peraltro, come anticipato, l'ammissione al concorso è stata prevista per i candidati in possesso delle più disparate lauree o titoli esistenti nel panorama nazionale (non si riportano pedissequamente, ma sono rinvenibili nel bando di concorso all'art. 2, pagg.14 e 15).

Nonostante ciò, l'Amministrazione ha previsto lo svolgimento di una prova preselettiva unica per tutti i profili.

Pertanto, ogni candidato ha riscontrato un livello difficoltà differente nello svolgimento della prova preselettiva, dipendente non soltanto dalla sua preparazione al concorso ma,

anche e soprattutto, dal titolo di studio in suo possesso, richiesto dall'Amministrazione per la partecipazione al concorso.

Di conseguenza, l'aver previsto una prova preselettiva uguale per tutti i profili senza avere, al contempo, pubblicato un banca dati, ha avuto l'effetto di restringere in modo ingiustificato la platea dei soggetti da ammettere alla prova scritta, nonostante in tema di concorsi pubblici viga il principio generale del *favor participationis*, che impone all'Amministrazione di favorire il massimo accesso alle procedure concorsuali – ovvero la continuazione alle successive prove –, senza la possibilità di introdurre previsioni limitative non sorrette da un'adeguata ratio giustificativa.

In particolare, secondo la costante giurisprudenza, il principio in parola preclude alla P.A. la possibilità di restringere in modo arbitrario, ovvero tramite interpretazioni non conformi alla legislazione vigente, la platea dei candidati, in modo che si prescindano dall'effettivo merito di tutti e di ciascuno di essi (ex multis, cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 5100/2018).

Anche per la suesposta censura valgono le medesime conseguenze, già argomentate in conclusione del secondo motivo di ricorso, riguardanti l'impossibilità di dimostrare l'interesse al ricorso con la conseguente richiesta di ammissione in sovrannumero.

\*\_\*\_\*\_\*

#### SULLA NOTIFICA DEL RICORSO AI CONTROINTERESSATI

Come si argomenterà nella seguente istanza istruttoria, parte ricorrente ha richiesto, per quanto qui di interesse, con 3 differenti istanze di accesso agli atti, le generalità di un soggetto ammesso alla prova scritta del concorso, al fine rispettare le regole di rito in tema di ammissibilità del ricorso. Sennonché, l'Amministrazione non ha mai fornito alcun riscontro alle predette richieste, non consentendo all'odierna parte ricorrente di notificare il presente atto ad almeno un controinteressato.

In particolare, sono state richieste le generalità dei candidati ammessi alla prova scritta, per ogni profilo professionale.

Non appena l'Amministrazione esiterà dette istanze, questa parte procederà repentinamente a notificare il ricorso ad almeno un controinteressato al fine di rendere integro il contraddittorio.

Ad ogni modo, tale adempimento, nel caso concreto, può considerarsi superfluo.

Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di concorso a posti di pubblico impiego, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico al ricorso proposto nelle more della formulazione della graduatoria definitiva, poiché non sono identificabili.

In particolare, il T.A.R. Lazio – Roma, ha precisato che *«in tema di pubblici concorsi, non richiede la partecipazione degli altri concorrenti il giudizio proposto da uno dei candidati contro la propria esclusione, ove quest'ultima sia stata disposta anteriormente all'approvazione della graduatoria definitiva di merito, atteso che, in tale evenienza, non sono configurabili posizioni di interesse legittimo alla conservazione degli atti del procedimento in conflitto con l'interesse all'annullamento. Invece, qualora l'esclusione sia disposta dopo la chiusura del procedimento per la nomina dei vincitori, rivestono la posizione di controinteressati tutti i candidati collocati in graduatoria dopo l'escluso, i quali acquisiscono dal provvedimento impugnato il diretto vantaggio di scorrimento verso l'alto nella graduatoria stessa ed hanno, pertanto, interesse alla conservazione dell'atto, salvo che siano dedotte censure che, ove fondate, siano idonee a travolgere interamente tale atto, nel qual caso, sono controinteressati nel relativo giudizio e, pertanto, contraddittori necessari, tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria stessa»* (cfr T.A.R. Lazio – Roma, 26/02/2015, n. 3376).

Nel caso di specie, è dimostrato in atti che il presente ricorso introduttivo è stato proposto in data antecedente alla redazione della graduatoria definitiva della procedura concorsuale, le cui prove sono ancora in fase di svolgimento.

Tuttavia, qualora il Collegio ritenga necessario integrare sin d'ora il contraddittorio, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 C.p.a..

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, anche a causa del numero di profili professionali messi a bando, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

#### **SULL'ISTANZA ISTRUTTORIA**

L'odierna parte ricorrente, come dimostrato in atti, ha notificato a mezzo pec tre rituali istanze di accesso agli atti, inviate all'Amministrazione competente nelle seguenti date: *i)* 20.11.19; *ii)* 27.11.19; *iii)* 9.1.20.

Senonché, le succitate richieste di accesso ai documenti amministrativi sono, ad oggi, rimaste prive di riscontro. Ad ogni modo, attraverso l'accesso sono stati richiesti i verbali afferenti allo svolgimento della procedura concorsuale e, in particolare e per quanto di interesse, dei:

1. - (ove esistenti) verbali con cui sono state stabilite/approvate le domande somministrate ai candidati in occasione della prova preselettiva;
2. - (ove esistente) verbale con il quale sono stati stabiliti i criteri di valutazione della prova preselettiva;
3. - verbale di svolgimento della prova preselettiva;
4. - verbale di correzione della prova preselettiva sia in occasione della prima correzione sia in occasione della seconda correzione;
5. - verbali con cui la Commissione ha abbinato le anagrafiche dei candidati con i fogli risposta.

Si chiede, pertanto, che in via istruttoria venga disposta la acquisizione dei documenti richiesti, riservandosi già da ora di integrare il presente ricorso allorquando avrà avuto riscontro.

#### **SUL PERICULUM IN MORA**

L'esistenza del *fumus boni iuris* risulta comprovata dalle considerazioni che precedono.

Uguualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano l'ingiusta esclusione di parte ricorrente dalle successive fasi concorsuali, con un conseguente danno alla carriera dello stesso di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto *sliding doors*).

Solo una pronuncia estremamente rapida come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di includere l'odierna parte ricorrente nel calendario delle prove scritte che sarà pubblicato a breve dall'Amministrazione, evitando sessioni straordinarie che comporterebbero un ulteriore aggravio di spesa per l'Amministrazione.

La reiezione della richiesta misura cautelare determinerebbe il sostanzarsi di un pregiudizio gravissimo e irreparabile a danno del ricorrente, che si sommerebbe al pregiudizio già arrecato allo stesso.

In particolare, parte ricorrente, non potendo avere accesso all'ulteriore prova, non potrebbe continuare l'iter concorsuale, perdendo ogni possibilità di concludere l'iter selettivo

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA CAMPANIA- NAPOLI**

- **in via istruttoria**, ordinare all'Amministrazione intimata di esibire tutta la documentazione richiesta con le istanze di accesso agli atti, meglio descritte nel paragrafo relativo alla richiesta istruttoria;
- **in via cautelare**, ammettere parte ricorrente alla successiva prova scritta del concorso *de quo* con la conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutti gli atti necessari;
- **nel merito**, annullare gli atti impugnati, meglio individuati in epigrafe e, per gli effetti, ammettere l'odierna parte ricorrente alle prove scritte del concorso.
- **nel merito e in subordine**, condannare, le Amministrazioni intime al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per la

prova e per opporsi alla sua illegittima esclusione dalla graduatoria.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Palermo – Roma, 8 gennaio 2020

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Ciro Catalano